



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO in particolare l'articolo 31, comma 12, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rubricato *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro”*, il quale dispone *“Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche”*;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante *“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

VISTO in particolare l'articolo 2 ter, del citato decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro”*, che al comma 2 dispone *“L'INPS è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unità di personale da inquadrare*





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;

VISTO il comma 4, del medesimo articolo 2 ter, del citato decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che prevede “*Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con la facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]”;*

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

VISTA la nota prot. 13050 del 21 novembre 2024 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di comunicare ai Ministeri vigilanti, previa formale asseverazione da parte del Collegio dei sindaci, la quantificazione finanziaria delle “*economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”;*

VISTA la nota del 19 dicembre 2024 con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha trasmesso copia del verbale del Collegio dei Sindaci n. 45 del 19 dicembre 2024 in cui è stato indicato un importo totale di economie da cessazione utilizzabili pari ad euro 14.350.186,99;

VISTA la nota prot. 7037 del 14 febbraio 2025 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, con nota prot. 31133 del 10 febbraio 2025, ha indicato la necessità di rettificare l'importo comunicato con conseguente nuova asseverazione da parte del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

VISTA la nota del 13 marzo 2025 con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha trasmesso copia del verbale del Collegio dei Sindaci n. 8 del 13 marzo 2025 in cui l'importo totale di economie da cessazione utilizzabili è stato rettificato in euro 13.836.986,31 in luogo di euro 14.350.186,99;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO di poter procedere alla individuazione delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

TENUTO CONTO dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali

DECRETA

Articolo 1

1. Le economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono individuate in euro 13.836.986,31.
2. Ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, stante il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, nei limiti delle suddette economie, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino ad un massimo di 403 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, dandone avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

